

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 dicembre 2020, n. 362

VAS-1681-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al: "Piano Urbanistico Esecutivo, per la realizzazione di un'iniziativa di Edilizia privata in Trani ubicato in Contrada San Martino, su aree distinte in catasto al foglio n.34 P.IIe 1987, 1990, 1992, 163. CP/10 "Villa Fanelli": Comune di Trani (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; riferito riguardante **Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27.04.2020 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*" al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 07/10/2020 il Comune di Trani –Ufficio Tecnico Comunale - avviava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite l'accesso autorizzato alla piattaforma del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_217027_Determina n.1165 CP 10.pdf-, copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - F_217032_Asseverazione Tecnico CP10.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_217057_RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_217063_TAVOLA1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_217069_TAVOLA3.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_217075_TAVOLA4.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_217081_TAVOLA8.pdf-- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_217087_RELAZIONE VAS.pdf-- elaborati del piano urbanistico comunale;

- nell'ambito della predetta procedura di registrazione telematica il Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale selezionava la condizione di esclusione di cui alla disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento regionale n.18/2013, ai sensi della quale si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 *“d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:*
 - I. *non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,*
 - II. *non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”,*
 - III. *non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,*
 - IV. *non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e*
 - V. *non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3 , oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);”*

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 07.10.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, pubblicando la suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviando a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/07/10/2020/0011868, con cui si comunicava all'UTC del Comune di Trani la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 21.10.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/12626 con cui comunicava, tra gli altri, all'UTC del Comune di Trani l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 12626 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio;

- con due comunicazioni PEC del 27.10.2020, acquisite in data 8.11.2020 rispettivamente ai n.ri 13904 e 13907 di protocollo di questa Sezione regionale, il sig. Mariano Sorrentino e le sig.re Antonia Sorrentino, Emanuela Sorrentino e Luisa Sorrentino, in qualità di proponenti della lottizzazione in oggetto, per il tramite del legale Avv. Giuseppe Tempesta, rappresentavano :

“-il piano urbanistico esecutivo di iniziativa privata “Villa Fanelli”, presentato dalle scriventi al Comune di Trani, Contrada San Martino, risulta riportato nella Tabella n. 1, ove sono indicati i “piani urbanistici comunali per i quali è stata avviata la procedura di registrazione ai sensi del co. 7.4 del r.r. 18/2013, nel periodo 23.9.2020 – 20.10.2020”, una prima volta indicato in modo corretto (indicazione del piano in lettere maiuscole) e una seconda volta erroneamente ripetuto in lettere minuscole;

-nella Tabella n. 2, che riporta i “piani urbanistici comunali selezionati ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione prevista al co. 7.3 del r.r. 18/2013, nel periodo 23.9.2020 – 20.10.2020”, figura anche il piano erroneamente duplicato nella Tabella n. 1: “Piano urbanistico esecutivo, per la realizzazione di un’iniziativa di edilizia privata in Trani ubicato in Contrada San Martino, su aree distinte in catasto al foglio n. 34, p.lle 1987, 1990, 1992, 163, CP/10 “Villa Fanelli”;

- nella Tabella n. 3 sono stati elencati i piani urbanistici che non sono stati selezionati ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione prevista al co. 7.3 del medesimo regolamento, con la precisazione che per i predetti piani “si è conclusa la procedura di registrazione prevista al co. 7.4 del r.r. 18/2013”. Nella predetta Tabella n. 3 risulta anche il piano correttamente attribuito agli scriventi nella Tabella n. 1: “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA “VILLA FANELLI” IN TRANI CP/10 – CONTRADA SAN MARTINO FOGLIO DI MAPPA N. 34 P.LLE 1987, 1990, 1992, 163”;

-quindi, il piano urbanistico esecutivo presentato dagli scriventi al Comune di Trani risulta correttamente indicato nella Tabella n. 3.”

chiedendo alla Regione di “- correggere la Tabella n. 2, in quanto il piano urbanistico esecutivo presentato dagli scriventi al Comune di Trani è stato correttamente indicato nella Tabella n. 3, sanando così il vizio di legittimità da cui è affetta la procedura innanzi indicata. In via subordinata, prendere atto dell’erroneità della procedura avviata da codesta Regione Puglia, in quanto il piano urbanistico esecutivo presentato dai germani Sorrentino al Comune di Trani risulta riportato: due volte nella Tabella n. 1 e sia nella Tabella n. 2, sia nella Tabella n. 3, procedendo alla riedizione della procedura stessa. La procedura è, infatti, viziata, poiché è stata falsata la scelta dei piani da sottoporre a verifica e il piano urbanistico in questione risulta riportato sia tra quelli soggetti a verifica, sia tra quelli che non sono stati selezionati ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione.”
- in data 20.11.2020, espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, e delle comunicazioni PEC del 27.10.2020 sopra richiamate, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Trani la nota prot.AOO_089-14752 del 20.11.2020 di comunicazione delle ragioni ostative (che di seguito si riportano) all’applicazione della condizione di esclusione di cui al succitato art. all’art.7, comma 7.2, lettera d) per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:
 - *“sia nella copia dell’atto amministrativo di formalizzazione (all. F_217027_Determina n.1165 CP) che nell’attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione (all. F_217032_Asseverazione Tecnico CP10), viene attestata esclusivamente la sussistenza del punto V dell’art.7, comma 7.2, lettera d): a tal proposito si sottolinea che, **ai fini dell’esclusione del piano dalla VAS, devono essere verificati ed attestati tutti i punti (da I a V) elencati dall’articolo 7 comma 2 lettera d)**;*
 - ***l’area del piano oggetto d’intervento risulta rientrare tra le Zone ad Elevata Sensibilità Ambientale di cui all’Allegato I del R.R. 18/2013 ed in particolare tra quelle definite “a contaminazione salina” dal PTA vigente, pertanto applicando il dimezzamento delle soglie previsto dalla disposizione selezionata, ne consegue che sia la superficie interessata dall’intervento (mq 5779,84 di cui mq 125,8 è la superficie occupata dalla villa e mq 421,47 è la superficie di pertinenza della villa p.lla n. 163; mq 5233,19 è l’area del terreno circostante p.lle 1987,1990,1992) che la volumetria in progetto***

(pari a 5.523,48 mc. rispetto a 10.757,8 mc consentiti), superano **i limiti dimensionali ivi enunciati per l'applicabilità dell'articolo selezionato:**

- *“L’area di progetto è tipizzata nel PUG come “Area destinata alla tutela e valorizzazione del contesto storico-architettonico” [...] Su porzione del suolo interessato dal presente progetto ricade una villa denominata “Villa Fanelli”, di cui il PUE prevede la tutela e valorizzazione, nonostante il TAR Puglia, Bari, Sez. II, pronunciandosi sul ricorso proposto 2 dalle proprietarie con sentenza del 22.12.2010 n. 4275, abbia ritenuto illegittimo il vincolo architettonico imposto dal PUG sulla villa suddetta. Quindi, il progetto di PUE salvaguarda e valorizza la villa ivi esistente.” (Cfr: F_217057_RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA): a tal riguardo si precisa che dagli allegati pubblicati sul Portale ambiente della Regione, sopra elencati, non è stato possibile evincere informazioni in merito gli interventi di tutela previsti per la villa succitata e, soprattutto, se la medesima sia o meno sottoposta a vincolo previsto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ssn.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., Parte II (BENI CULTURALI); Parte III (articolo 136) (IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO); Parte III (articolo 142) (AREE TUTELE PER LEGGE). Di conseguenza, **non è possibile verificare se “Villa Fanelli” rientri tra le “Zone ad Elevata Sensibilità Ambientale” Allegato I del RR 18/2013:***
- *si fa presente, inoltre, che tra gli elaborati allegati in fase di registrazione telematica del piano e pubblicati sul Portale Ambientale regionale vi è l’allegato “F_217087_RELAZIONE VAS” “RELAZIONE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA”, ovvero il Rapporto Preliminare di Verifica, che costituisce invero un elaborato del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 della L.R.n.44/2012, pertanto non si comprende perché tale elaborato risulta allegato alla procedura di registrazione telematica del piano in oggetto. Si chiede all’autorità procedente in indirizzo di fornire chiarimenti in merito.”;*
- *“Infine, con riferimento a quanto rappresentato dai proponenti nelle succitate PEC, si fa osservare che sul Portale Ambientale regionale risultano effettuate dall’UTC comunale due registrazioni telematiche: una identificata dal codice “VAS-1681-REG-110009-032” ed avente ad oggetto “Piano Urbanistico Esecutivo, per la realizzazione di un’iniziativa di Edilizia privata in Trani ubicato in Contrada San Martino, su aree distinte in catasto al foglio n.34 P.lle 1987, 1990, 1992, 163. CP/10 “Villa Fanelli”, l’altra identificata dal codice “VAS-1680-REG-110009-031” ed avente ad oggetto “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA “VILLA FANELLI” IN TRANI CP/10 - CONTRADA SAN MARTINO, FOGLIO DI MAPPA N.34 P.LLE 1987, 10, 1992, 163”. A tal riguardo, infatti, corre l’obbligo di rammentare che la procedura di registrazione telematica è sempre attivata dall’autorità procedente comunale (in questo caso Comune di Trani “Ufficio Tecnico Comunale”) tramite accesso diretto al Portale regionale (previa autenticazione con apposite credenziali). Tale procedura è completamente automatizzata e nel periodo di tempo indicato la scrivente Sezione non ha ricevuto dall’amministrazione di sistema Innovapuglia Spa alcuna segnalazione in merito ad anomalie di funzionamento. Ciò stante si rappresenta che l’erronea duplicazione di piano evidenziata dai proponenti è stata determinata da una duplice registrazione effettuata dall’operatore dell’UTC comunale, a cui è pertanto attribuita l’esclusiva responsabilità in ordine al corretto espletamento di tali adempimenti telematici di VAS. Non essendo quindi imputabile alla scrivente Sezione alcuna responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema informatico di registrazione e di selezione dei piani, non è possibile accogliere la richiesta di correzione avanzata dai proponenti, né tanto meno la richiesta di effettuare un nuovo campionamento, in quanto l’erronea duplicazione di registrazione effettuata da un solo comune riverbererebbe e amplificerebbe i suoi effetti sulle altre sei registrazioni regolarmente effettuate nel medesimo periodo di tempo dalle altre amministrazioni comunali, inficiandone ingiustificatamente gli esiti con conseguente stallo della attività amministrativa. Resta comunque ferma la facoltà dell’amministrazione comunale di adottare gli opportuni rimedi amministrativi in ordine alla procedura da essa espletata. Ad ogni modo, si precisa che anche qualora fosse stato sorteggiato il piano “VAS-1680-REG-110009-031” l’esito dell’istruttoria non sarebbe mutato in quanto le due registrazioni allegano la medesima documentazione.”*

- con la suddetta nota si rappresentava, ai sensi del citato art.10bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art.17 del regolamento regionale n. 13/2015: "L'Amministrazione comunale in indirizzo, in qualità di Autorità procedente, ha la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, che dovranno pervenire allo scrivente Sezione entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente (che si trasmette esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 47 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso,

PRESO ATTO che, alla data della presente:

- 1) risultano decorsi i termini di cui all'art.10bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) agli atti di questa Sezione non risultano pervenute osservazioni e/o controdeduzioni alle ragioni ostantive sopra riportate da parte dell'autorità procedente comunale secondo le modalità sopra descritte;
- 3) in data 30.11.2020 è stata acquisita al n.15161 di protocollo di questa Sezione la nota di riscontro alla comunicazione dei motivi ostantivi sopra riportati del 20.11.2020, pervenuta a mezzo PEC a firma del legale Avv. Giuseppe Tempesta, in nome e per conto dei proponenti del piano in argomento, in cui si rappresentano le seguenti osservazioni:

"1.-si ribadiscono, anzitutto, le contestazioni sollevate con la nota PEC del 27.10.2020 a firma dello scrivente. Codesta Regione ha dichiarato, nella nota del 20.11.2020, che: "l'erronea duplicazione di piano evidenziata dai proponenti è stata determinata da una duplice registrazione effettuata dall'operatore dell'UTC comunale, a cui è, pertanto, attribuita l'esclusiva responsabilità in ordine al corretto espletamento di tali adempimenti telematici VAS. Non essendo, quindi, imputabile alla scrivente Sezione alcuna responsabilità (...) non è possibile accogliere la richiesta di correzione avanzata dai proponenti, né tanto meno la richiesta di effettuare un nuovo campionamento (...)". Senonché, è necessario sottolineare che, in relazione alle disposizioni in materia di VAS ex D.lgs.152/06, la Regione Puglia ha disciplinato gli interventi assoggettati alle specifiche valutazioni ambientali strategiche, secondo quanto previsto dalla l.r. n.44/2012 e dal r.r. n.18 del 9.10.2013, adottando la determinazione del dirigente del settore ecologia, di concerto con i dirigenti del servizio urbanista e assetto del territorio del 14.1.2014 n. 12. 4 Con la suddetta determinazione, il settore ecologia della Regione Puglia ha ritenuto di "condividere la metodologia di campionamento proposta da InnovaPuglia S.p.A., in quanto pienamente coerente con gli obbiettivi, le ipotesi e gli scenari operativi elaborati dai Servizi regionali responsabili, in ossequio al mandato del r.r. 18/2013 (art.7 e 9)". Siffatta metodologia è puntualmente indicata al punto 3.8 di tale determinazione, precisando al punto e):"l'Autorità competente per la VAS in sede regionale potrà modificare il numero di piani da selezionare-fino ad una percentuale comunque non superiore al 15%-, al fine di garantire una migliore copertura delle specifiche condizioni di esclusioni per le quali, nelle precedenti verifiche a campione, sia stato evidenziato un numero di applicazioni sostanzialmente non corrette tale da inficiare le ipotesi contenute alla lettera "h" degli elementi di indirizzo riassunti nel paragrafo 2.5 del presente provvedimento". Inoltre, è circostanza oggettiva che l'erronea duplicazione della registrazione ha falsato la procedura relativa alla scelta dei piani da sottoporre a verifica, conseguente illegittimità della procedura attuata. Di conseguenza, codesta Regione Puglia doveva, anche ai sensi del predetto punto 3.8,lett. e) della determinazione del 14.1.2014 n. 12, correggere l'erronea duplicazione della registrazione, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme regolamentari e negli atti richiamati. Nessun pregio giuridico può attribuirsi alle tesi espresse nella nota del 20.11.2020 di codesta Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, in quanto l'omessa correzione dell'erronea duplicazione della registrazione ha riverberato i suoi effetti distorsivi anche sulle altre sei registrazioni regolarmente effettuate. L'erronea duplicazione di una registrazione, infatti, modifica gli esiti sostanziali di un sorteggio per tutti i partecipanti al sorteggio stesso. Sicché, l'erronea duplicazione della registrazione e la mancata correzione dell'errore costituiscono vizio insanabile della procedura, viziandone in radice l'esito. 2.-Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, co. 7.2,lett. d) del r.r. n.18/2013, ai sensi del quale si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS. 5 Sul punto, si precisa che il PUE presentato al Comune di Trani rispetta le condizioni di cui

ai punti I, II, III, IV e V, dell'art. 7, co. 7.2, r.r. n. 18/2013, come puntualmente evidenziato negli elaborati cartografici del PUE oggetto della presente procedura. Codesta Regione Puglia ha evidenziato, con riferimento alla condizione di cui al punto V dell'art. 7 citato, che i suoli interessati dal PUE ricadrebbero nelle "zone ad elevata sensibilità ambientale". Come è noto, l'art. 2, punto 2.1, lett. d) definisce "zone ad elevata sensibilità ambientale": "le zone del territorio regionale – identificate nell'Allegato 1 in ragione della ricognizione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale - nelle quali si ritiene più probabile che l'attuazione di piani urbanistici comunali comporti impatti significativi sull'ambiente, in applicazione del principio di precauzione". Nell'allegato I del r.r. n. 18/2013 sono indicate le zone ad elevata sensibilità ambientale individuate sia per categoria sia per principali riferimenti normativi, precisando che: "L'individuazione, operata in ossequio al principio di precauzione, è basata su una ricognizione degli istituti di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale vigenti in Puglia, non determina alcun automatismo nella valutazione della significatività degli impatti potenziali di piani e programmi, la quale è demandata agli specifici procedimenti così come differenziati ai predetti articoli da 3 a 7 del presente regolamento". In particolare, la categoria: "zone di protezione speciale idrogeologica di Tipo A o B, aree soggette a contaminazione salina, aree per approvvigionamento idrico di emergenza (aree limitrofe al Canale Principale)" è individuata nel Piano di tutela delle acque, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Puglia del 20/10/2009 n. 230, s.m.i.. I suoli ricadenti nel PUE presentato al Comune di Trani dai signori Sorrentino non interessano aree ricadenti in "zone di protezione speciale idrogeologica di Tipo A o B" né in "aree per approvvigionamento idrico di emergenza (aree limitrofe al Canale Principale)". Codesta Regione Puglia ha richiamato, nella sua nota del 20.11.2020, unicamente un'interferenza con le "aree a contaminazione salina", che il Piano di tutela delle acque della Regione Puglia individua genericamente, per una fascia ragguardevole delle zone 6 costiere del territorio regionale, fissando, in particolare, all'art. 23, punto 1, lett. a), le aree a contaminazione salina e agli artt. 35 (punto 2), 53, 54 e 55 i limiti e gli obiettivi di tutela dei territori interessati da tale tipizzazione. Il progetto relativo al PUE presentato al Comune di Trani dai germani Sorrentino ha ad oggetto un intervento edilizio concepito nel rispetto di tutte le norme urbanistiche ed edilizie che tutelano l'ambiente e il territorio. Infatti, non sono previsti né scarichi né pozzi di emungimento, che possano modificare l'equilibrio idrosalino della falda, anzi la razionale antropizzazione di tale area, con tutte le specificità sia di tipo edilizio sia tecnologico, determinano un miglioramento ambientale dello stato dei luoghi. La volumetria impegnata dal PUE è pari al 50% di quella consentita dal PUG di Trani! 3.- E' necessario sottolineare, altresì, che "Villa Fanelli" non è sottoposta ad alcun vincolo di tutela previsto dal d.lgs. 22.1.2004, n. 42, ai sensi dell'art. 10, l. 6.7.2002, n. 137, sia con riferimento all'art. 136 (immobili e aree di notevole interesse pubblico), sia con riferimento all'art. 142 (aree tutelate per legge). Inoltre, il TAR, Puglia, Bari, Sez. II, con sentenza del 22.10.2010, n. 4275, ha annullato, perché illegittime, le previsioni del PUG di Trani, che imponevano un vincolo sulla villa stessa. Non v'è, dunque, alcun vincolo di tutela che grava su "Villa Fanelli". La notevole riduzione di volumetria impegnata, rispetto a quella consentita, per scelta dei proponenti, è stata effettuata anche nel rispetto della villa"

RITENUTO che le suddette osservazioni non consentono di superare i motivi ostativi, sopra riportati, comunicati con la nota di questa Sezione nota prot.AOO_089-14752 del 20.11.2020, relativi alla verifica di sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d) del piano in argomento, in quanto:

- In merito a quanto rappresentato al punto 1 delle controdeduzioni presentate dai proponenti, occorre chiarire anzitutto che il punto 3.8 della citata Determinazione Dirigenziale n.12/2014 non si riferisce all'applicazione di misure correttive di un singolo procedimento di registrazione telematica /verifica a campione (che sono invece gestite secondo le norme di cui alla L.241/1990 aa.mm.ii. , come nel caso di specie), quanto piuttosto alla possibilità dell'autorità competente VAS regionale di disporre l'incremento percentuale del campione di piani da sottoporre periodicamente a verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione in esito ad analisi sistematica del set di dati relativi al numero complessivo di applicazioni non corrette osservate in un determinato arco temporale, che sia tale da inficiare le ipotesi contenute alla lettera "h" degli elementi di indirizzo riassunti nel paragrafo 2.5 di tale provvedimento, ovvero che sia superiore al 20%. A tal riguardo, per

completezza di informazione, si rappresenta che dall'analisi dei dati consolidati relativi al biennio 2018-2019 (dato consolidato) risultano conclusi complessivamente n.41 procedimenti di verifica a campione, di cui n.6 con esito negativo/improcedibile, ovvero il 14,6% dei piani campionati, percentuale quest'ultima inferiore alla suddetta soglia del 20%.

Inoltre, con riferimento alla supposta illegittima e falsata applicazione della metodologia di campionamento esitata con nota prot.r_puglia/AOO_089/21/10/2020/0012626, si conferma il corretto funzionamento del sistema automatizzato di campionamento e si ribadisce quindi che la duplicazione dei piani è stata originata da una duplice registrazione telematica effettuata in data 7/10/2020 dall'utente abilitato del Comune di Trani, come si può evincere dalle informazioni riportate sul Portale Ambientale – elenco piani esclusi - e come comprovato dall'invio automatizzato della comunicazione di presa d'atto della registrazione, avvenuta con distinte note (prot. r_puglia/AOO_089/07/10/2020/0011868 e r_puglia/AOO_089/07/10/2020/0011869) inviate a mezzo PEC al Comune di Trani all'indirizzo urbanistica@cert.comune.trani.bt.it.

La suddetta procedura di registrazione telematica, totalmente automatizzata, è attivata tramite accesso autenticato da parte dell'utente abilitato presso l'autorità procedente comunale, a cui quindi compete la corretta individuazione del caso di esclusione, la compilazione dei relativi campi, nonché l'adozione e la trasmissione della documentazione prescritta dall'art.7.3. del citato Regolamento.

Come pure compete alla medesima amministrazione comunale valutare la sussistenza dei presupposti per adottare opportuni rimedi amministrativi in autotutela nei confronti degli atti e delle procedure dalla stessa attivate. Si fa osservare, a tal riguardo che il competente ufficio comunale, avendo ricevuto in data 7/10/2020 (ben 14 giorni prima del campionamento di cui alla citata nota prot.r_puglia/AOO_089/21/10/2020/0012626) le citate comunicazioni prot. r_puglia/AOO_089/07/10/2020/0011868 e r_puglia/AOO_089/07/10/2020/0011869 comprovanti la suddetta duplice registrazione, avrebbe potuto e dovuto agire a tempo debito, comunicando tempestivamente a questa amministrazione regionale la decisione di annullare la registrazione erroneamente duplicata, in modo che quest'ultima potesse essere esclusa dal set di piani da campionare, operando quindi diligentemente al fine di eliminare tale vizio procedurale, anche a beneficio delle altre amministrazioni comunali coinvolte nel campionamento, come peraltro è stato fatto altre amministrazioni comunali precedenti in casi analoghi.

Si ribadisce quindi la piena ed esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale, in qualità di autorità procedente, in ordine all'errato espletamento degli adempimenti telematici di VAS di cui al Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii., non imputabile alla scrivente Sezione.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art.21 octies della L.241/90 ss.mm.ii. non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. A tal riguardo si ribadisce, infatti, che la duplice registrazione ed campionamento di cui sopra non mutano i contenuti dell'istruttoria tecnica di merito enunciati dalla scrivente con nota protAOO_089-14752 del 20/11/2020. Tanto, anche qualora fosse stato sorteggiato il piano "VAS-1680-REG-110009-031", in quanto le due registrazioni allegano la medesima documentazione.

Difatti, con riferimento a quanto esposto al **punto 2** delle succitate controdeduzioni dei proponenti si rappresenta che:

- le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n.18/2013 sono riconducibili in sostanza ad un inquadramento procedurale che distribuisce tutte le tipologie di piani urbanistici comunali in quattro iter (dal più complesso al più semplice: la VAS, la verifica di assoggettabilità, la verifica di assoggettabilità semplificata e la registrazione di casi di esclusione).
- le scelte di inquadramento procedurale sono ispirate al principio di precauzione, disponendo cioè il ricorso alla VAS (art. 4 del Regolamento) per ogni combinazione di tipologia di piani/programmi e livello di sensibilità ambientale delle aree interessate per la quale, con ragionevole certezza in base all'applicazione dei criteri ivi riportati, si debbano sopporre impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale. Analogamente l'individuazione delle tipologie di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS e soggette alla sola registrazione ai sensi del comma 7.4 è stata volta *"a definire una categoria di piani o programmi che non potrebbero, in determinate circostanze, avere*

un effetto significativo sull'ambiente", come spiegato al paragrafo 3.44 delle linee guida redatte dalla Commissione Europea per assistere gli Stati membri nel recepimento della direttiva VAS. A tal fine, ad eccezione di un limitato numero di tipologie ritenute intrinsecamente non suscettibili di produrre impatti potenzialmente significativi (si vedano i punti da 7.2.a.i a 7.2.a.iv), è stato sempre necessario prevedere delle ulteriori condizioni cui subordinare l'esclusione dalle procedure di VAS.

- l'allegato 1 del r.r. n. 18/2013 indica l'elenco di zone ad elevata sensibilità ambientale la cui classificazione, si è basata su una ricognizione degli istituti di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale vigenti in Puglia, al fine di rispondere esclusivamente all'esigenza di differenziare la disciplina dell'inquadramento procedurale dei piani urbanistici comunali in riferimento al diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate (ai sensi del comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012), e quindi contribuire (di concerto con i parametri qualitativi riferiti alle caratteristiche dei piani o programmi e alle soglie dimensionali) all'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – nel senso della selezione preventiva della procedura di VAS che risulti al contempo idonea, necessaria e adeguata, dal novero di quelle disciplinate nel Regolamento.
- a maggiore chiarimento, si richiama quanto riportato, giustamente, dal ricorrente: le *“zone ad elevata sensibilità ambientale”* sono *“le zone del territorio regionale ... nelle quali si ritiene più probabile che l'attuazione di piani urbanistici comunali comporti impatti significativi sull'ambiente, in applicazione del principio di precauzione”* (art. 2, punto 2.1, lett. d), ma la sua *“individuazione, operata in ossequio al principio di precauzione ... non determina alcun automatismo nella valutazione della significatività degli impatti potenziali di piani e programmi, la quale è demandata agli specifici procedimenti così come differenziati ai predetti articoli da 3 a 7 del presente regolamento”*. Si deduce pertanto che la presenza di una zona ad elevata sensibilità ambientale se da un lato comporta, di concerto con i parametri qualitativi riferiti alle caratteristiche del piano e alle relative soglie dimensionali, la probabilità di impatti derivanti dall'attuazione di piani urbanistici comunali, dall'altro non permette di stabilire a priori che gli stessi possano essere significativi, generando di conseguenza la necessità di verificare il grado di significatività degli stessi puntualmente in una pertinente procedura di VAS, che a questo punto non può essere la registrazione, ma la VAS, la verifica di assoggettabilità o la verifica di assoggettabilità semplificata, facendo comunque salva la facoltà dell'autorità procedente comunale di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all'art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti.
- quanto suddetto si realizza altresì nell'esercizio da parte dell'autorità competente per la VAS in sede regionale delle funzioni di controllo (verifica a campione), la quale persegue i seguenti specifici obiettivi:
 - *“fornire alle amministrazioni comunali in qualità di autorità procedenti un supporto tempestivo all'identificazione di interpretazioni sostanzialmente non corrette della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS;*
 - *contribuire all'identificazione di eventuali criticità strutturali del regolamento tali da rendere necessarie modifiche ed integrazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del medesimo regolamento;*
 - *con esclusivo riferimento ai piani urbanistici comunali selezionati ai fini delle medesime verifiche a campione, consentire la conclusione delle procedure di registrazione previste al comma 4 dell'articolo 7 del regolamento – atteso che l'autorità procedente deve dare atto dell'eventuale verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali -, e indicare, in caso di esito negativo della verifica a quale procedura di VAS debba essere sottoposto il piano.”* (Determina dirigenziale del Servizio Ecologia n. 12/2014 inerente l'adozione della metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini delle verifiche previste al comma 7.3).
- si conferma, inoltre, che i suoli interessati dal PUE in oggetto ricadono in una delle “zone ad elevata sensibilità ambientale” elencate all'allegato I del r.r. n. 18/2013, ossia in un' *“area soggetta a*

contaminazione salina”, così come individuata nel vigente Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia del 20/10/2009 n. 230, s.m.i., come è possibile desumere dalla consultazione delle zonizzazioni pubblicate sul webgis dedicato nel portale regionale del territorio sit.puglia.it alla pagina <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultaPubbPTA2019/>: tale circostanza comporta pertanto che non risultano soddisfatte le condizioni di esclusioni riportate nell’articolo selezionato, poichè sia la superficie che la volumetria del piano proposto superano le soglie dimensionali stabilite dalla medesima disposizione per tali aree;

infine si ribadisce che, ai fini dell’esclusione del piano dalle procedure di VAS, devono sussistere contestualmente tutti i punti elencati alla lett. d) del comma 2 dell’art. 7 del r.r. n.18/2013: si richiama pertanto quanto già evidenziato nella nota prot.AOO_089-14752 del 20.11.2020 in merito all’irregolarità della documentazione prodotta dall’autorità procedente, in quanto sia nella copia dell’atto amministrativo di formalizzazione (all. F_217027_Determina n.1165 CP) che nell’attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione (all. F_217032_Asseverazione Tecnico CP10), viene attestata esclusivamente la sussistenza del punto V dell’art.7, comma 7.2, lettera d), mentre viene allegato l’elaborato denominato “*F_217087_RELAZIONE VAS*” “*RELAZIONE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA*” che costituisce, invero, un elaborato del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 della L.R.n.44/2012, di cui né l’amministrazione comunale né il proponente hanno fornito spiegazioni;

- Stante tutto quanto sopra esposto e richiamato si conferma che per il PUE denominato “*“Piano Urbanistico Esecutivo, per la realizzazione di un’iniziativa di Edilizia privata in Trani ubicato in Contrada San Martino, su aree distinte in catasto al foglio n.34 P.Ile 1987, 1990, 1992, 163. CP/10 “Villa Fanelli”*””; non sussistendo tutte le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, co. 7.2,lett. d) del r.r. n.18/2013, non possono ritenersi assolti gli adempimenti VAS, pertanto il piano è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 della L.r. 44/2012, di competenza comunale ai sensi dell’art. 4.3. della medesima legge regionale, in cui potranno essere puntualmente valutati gli impatti generabili dallo stesso (anche con riferimento alla sensibilità evidenziata) tenendo conto delle scelte urbanistiche ed edilizie rappresentate nella suddetta nota, fatta comunque salva la facoltà dell’autorità procedente comunale di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra le altre elencate all’art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte

integrante del presente provvedimento;

- **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il **“Piano Urbanistico Esecutivo, per la realizzazione di un’iniziativa di Edilizia privata in Trani ubicato in Contrada San Martino, su aree distinte in catasto al foglio n.34 P.IIe 1987, 1990, 1992, 163. CP/10 “Villa Fanelli”;**
- **di demandare** al Comune di Trani l’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS il piano di che trattasi, sottoponendo quest’ultimo alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 della L.R. n.44/2012 di competenza comunale ai sensi dell’art. 4.3. della medesima legge regionale, fatta salva la facoltà dell’autorità precedente comunale di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all’art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità precedente – Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.13 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto ,ovvero dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)